

Accordo tra la Regione Emilia-Romagna, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani dell'Emilia-Romagna e l'Unione delle Province Italiane dell'Emilia-Romagna, finalizzato alla collaborazione in materia di sicurezza stradale e salute urbana

La Regione Emilia - Romagna (di seguito Regione), con sede in Bologna, Viale Aldo Moro, n. 50, C.F. 80062590379, rappresentata nel presente atto dal presidente

e

l'Associazione Nazionale Comuni Italiani dell'Emilia-Romagna (di seguito: ANCI Emilia - Romagna) con sede in Bologna, Via Solferino, n. 42, C.F. 80064130372, rappresentata nel presente atto dal presidente

e

l'Unione delle Province d'Italia dell'Emilia-Romagna (di seguito: UPI Emilia-Romagna) con sede in Bologna, Via Innocenzo Malvasia, n. 6, C.F. 03698180373, Partita IVA: 02709951202, rappresentata nel presente atto dal presidente

di seguito, anche "Parti"

Premesse

Considerato che

la Regione Emilia-Romagna

- ha istituito e affidato all'Osservatorio da diversi anni il compito di promuovere azioni di educazione, formazione e diffusione della cultura della sicurezza stradale con l'obiettivo di ridurre il numero di vittime e la gravità degli incidenti stradali e i relativi costi sociali e sanitari
- il programma regionale per il mandato 2025-2029 esprime la volontà di improntare il lavoro dell'Osservatorio in modo integrato sulle tematiche relative ad ambiente, mobilità e urbanistica

ANCI Emilia-Romagna

- da anni supporta le politiche di Comuni e Unioni in tema di energia, mobilità, sicurezza e polizia locale, qualità dell'aria sviluppando canali e strumenti di informazione e comunicazione specifici e collaborando attivamente con gli uffici regionali preposti al dispiegamento delle politiche settoriali
- ha svolto e organizza webinar e seminari di formazione sulla mobilità rivolti al personale tecnico dei Comuni, delle loro società partecipate e ai loro consulenti, in particolare su mobilità dolce, moderazione del traffico e urbanistica tattica coinvolgendo esperti di livello nazionale
- ha istituito un Gruppo di Lavoro tematico composto da amministratori locali e dedicato alla mobilità sostenibile e concentrato in parte sugli

stessi obiettivi dell'Osservatorio

- collabora nelle sedi istituzionali alla definizione delle politiche che coinvolgono i Comuni

UPI Emilia-Romagna

- coordina e collabora con le Province nell'ausilio delle funzioni, fondamentali e delegate, a loro affidate;
- supporta la polizia locale provinciale nelle molteplici attività che la caratterizzano, in particolare sui temi relativi al controllo del territorio in ambito rurale, alla tutela ambientale, alla competenza sanzionatoria in materia di rifiuti e alla gestione piani di controllo.
- intercetta possibili progetti regionali, nazionali ed europei, di interesse per le Province, per rafforzare il loro ruolo di sensibilizzazione sui temi della sicurezza, contrastando l'incidentalità stradale, con particolare attenzione alla formazione e alla prevenzione presso le scuole superiori di II grado e all'informazione nei confronti dei giovani;
- effettua ricognizioni e indagini sul sistema della viabilità provinciale, raccogliendo dati utili ai fini statistici regionali e promuovendo convegni e iniziative sul territorio per riportare le esperienze, le buone pratiche e i dati raccolti;
- ha costituito gruppo di lavoro tematico composto da tutti i Comandanti delle Polizie locali e provinciali e della Città metropolitana di Bologna, con cui si incontra periodicamente, anche alla presenza di esperti del settore, per un confronto interpretativo sulle norme giuridiche e sulle prassi applicative;
- sostiene le Province nell'azione di rilancio e di ulteriore sviluppo dei centri di monitoraggio sulla gestione dei dati.

la sicurezza stradale ha un ruolo rilevante tra le politiche comunali nell'ambito della quale gli uffici tecnici dei comuni svolgono diversi ruoli, dalla pianificazione e progettazione degli spazi per la mobilità alla gestione delle strade fino ad azioni di educazione alla sicurezza stradale svolte in particolare dalle Polizie Locali

entrambe le parti condividono la necessità di:

- rafforzare il dialogo con i territori volto a raccogliere fabbisogni e criticità
- stimolare politiche e interventi, anche integrati, per aumentare la sicurezza stradale
- definire azioni di sistema volte a rafforzare politiche *soft* che orientino i comportamenti della collettività
- supportare in particolare i comuni medio-piccoli nella progettazione della sicurezza stradale inserendo modalità di riduzione dell'incidentalità nella progettazione delle infrastrutture
- implementare una base informativa qualificata, con ampia copertura territoriale e georeferenziata rispetto all'incidentalità stradale

Le Parti hanno condiviso la volontà di stipulare un Protocollo di intesa per la realizzazione di attività di interesse comune, in conformità ai rispettivi Statuti

* * *

Tanto premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1

Oggetto

1. Le Parti si impegnano a collaborare in materia di sicurezza stradale e salute urbana, secondo quanto meglio precisato dal successivo articolo
2. L'attività di cooperazione istituzionale, di cui al presente accordo, è svolta ai sensi dell'art. 7 comma 4, del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 2

Azioni specifiche

Le Parti si impegnano a sviluppare, con modalità che consentano una reciproca informazione e condivisione, un programma di azioni specifiche, ritenute coerenti e funzionali alle finalità del presente accordo, nell'ambito dei seguenti temi:

- a) Miglioramento della raccolta delle criticità espresse dai territori, ad esempio promuovendo e veicolando indagini e sondaggi, in modo da costruire un quadro conoscitivo il più possibile preciso
- b) costruzione di reti multiscope, esplorando diversi ambiti e possibilmente coinvolgendo diversi soggetti (es: altri settori regionali, ASL, istituti scolastici, mobility manager aziendali e d'area, associazionismo, scuole guida)
- c) definizione di checklist di opzioni politiche e/o tecniche a disposizione degli operatori (amministratori, uffici scolastici, uffici tecnici, polizia locale) per migliorare la sicurezza stradale
- d) definizione di soluzioni per acquisire e condividere banche dati di qualità (es. georeferenziazione degli incidenti) e di più rapida e facile accessibilità, utili a favorire analisi sulle tipologie di incidenti più diffuse e sulle possibili soluzioni
- e) Focus sulla ciclabilità: costruzione di indicazioni per i progettisti degli spazi pubblici anche in base alle Linee guida regionali per la ciclabilità con particolare attenzione alla moderazione del traffico
- f) Costruzione di percorsi formativi e di azioni di sensibilizzazione finalizzati ad aumentare la conoscenza dei costi economici e sociali degli incidenti per le istituzioni e la collettività e le soluzioni (es strumenti di moderazione del traffico, segnaletica...)
- g) Definizione di materiali e/o campagne di sensibilizzazione integrate che tengano insieme sicurezza, risparmio e qualità dell'aria (es. guida predittiva)
- h) eventuali ulteriori ambiti individuati dalle Parti, nonché azioni sperimentali di respiro sovraregionale o europeo.

Articolo 3

Attuazione dell'Accordo

1. Il programma congiunto delle azioni specifiche relative al presente Accordo, le attività realizzate per ciascuna parte, l'ammontare e le modalità di erogazione degli eventuali contributi e degli eventuali rimborsi, nonché le modalità di rendicontazione saranno determinati in appositi atti attuativi del presente Accordo.

Articolo 4

Durata. Proroga e rinnovo.

1. Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione con scadenza al 31 dicembre 2028, e potrà essere prorogato o rinnovato esclusivamente a seguito di accordo scritto tra le Parti.

Articolo 5

Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo ovvero di scioglierlo consensualmente.

2. Il recesso unilaterale deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare tramite posta elettronica certificata, o altro strumento equipollente, e ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento ha effetto per l'avvenire e non incide sulle attività o sui progetti già eseguiti o in corso di esecuzione.

4. Per quanto non specificamente previsto dal presente Accordo, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

Articolo 6

Foro esclusivo competente

1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere dall'attuazione del presente accordo per espressa e concorde volontà delle Parti saranno devolute al foro esclusivo di Bologna.

Articolo 7

Sottoscrizione, imposta di bollo e registrazione

1. Il presente Accordo è firmato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241 del 1990.

2. Ai sensi dell'art. 16 dell'Allegato B) - Tabella "Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto" del d.P.R. n. 642 del 1972, il presente Accordo è esente da imposta di bollo.

3. Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R.

26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Articolo 8
Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alla legge n. 241/1990, alla legislazione di settore, in quanto applicabile, e al codice civile.

Letto, approvato, sottoscritto
(documento firmato digitalmente)

Per la Regione Emilia-Romagna,
il presidente Michele de Pascale

Per l'Associazione Nazionale Comuni Italiani Emilia-Romagna,
il presidente Marco Panieri

Per l'Unione delle Province d'Italia Emilia-Romagna
il presidente Giorgio Zanni